



Regione Lombardia
LA GIUNTA

**UNITA' ORGANIZZATIVA "LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE"
DELLA DIREZIONE CENTRALE "AFFARI ISTITUZIONALI" DELLA PRESIDENZA**

ALLE PREFETTURE DELLA LOMBARDIA
e p.c. AD ANCI LOMBARDIA
ALLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)

CIRCOLARE REGIONALE del 02/02/2023 - N° 3

OGGETTO: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 12 E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023. PRINCIPALI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta da questa Unità Organizzativa, recante Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, che sarà fornita ai presidenti di seggio in formato cartaceo e che è già consultabile anche sul sito istituzionale della Regione a questa pagina

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/attivita-istituzionali/elezioni-regionali-2023>.

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno nella giornata di **domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 13 febbraio, dalle ore 7 alle ore 15**, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190 (Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 11 febbraio 2023**, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale (*modello 69-AR*), il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (*art. 27, primo comma, T.U. n. 570/1960*). Nello stesso verbale si dà atto della consegna dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri – da utilizzare uno per gli elettori di sesso maschile e un altro per le elettrici di sesso femminile - per l'annotazione del numero di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o “volanti” (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o “volante”.

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura “Ministero dell'interno – Servizio elettorale”) con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche sistemata l'urna di cartone di colore chiaro corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura della stessa e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta “Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali”, deve essere applicata l'etichetta autoadesiva, con cornice colorata,

sulla quale sono riportati il LOGO di Regione Lombardia e la scritta: «ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA».

Alle ore 16 di sabato 11 febbraio 2023, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, **alla autenticazione delle schede di voto**, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori, in numero di quattro, e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione eventualmente designati.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti designati dai delegati delle liste provinciali e dai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione o da persone autorizzate dai delegati stessi

I delegati delle liste provinciali di candidati e i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione – come individuati, rispettivamente, nelle dichiarazioni di presentazione delle liste provinciali dinanzi all'Ufficio centrale circoscrizionale e nelle dichiarazioni di presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione dinanzi all'Ufficio Centrale Regionale – possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori di un comune della regione. I rappresentanti stessi, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, oltre che essere iscritti in un'altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione, devono essere in possesso del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale.

Le designazioni dei rappresentanti, se effettuate dai delegati di lista, sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le stesse designazioni possono essere effettuate, oltre che personalmente dai delegati, anche da soggetti da essi autorizzati con dichiarazione autenticata da notaio (cosiddetti subdelegati), ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge

n. 108/1968.

Le designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione devono essere comunicate **entro giovedì 9 febbraio 2023**, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente. In alternativa, tali designazioni possono anche essere presentate, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto. (*artt. 32, settimo comma, numero 4), e 35, del T.U. n. 570/1960, come modificati dall'art. 38-bis, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*).

Si ritiene che, se le designazioni vengono presentate direttamente presso i seggi, l'atto di delega al cosiddetto "subdelegato" a designare i rappresentanti possa essere prodotto in fotocopia, anziché in originale; dovrà invece essere prodotto in originale l'atto con il quale - con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 53/1990 - il subdelegato stesso provvede alla designazione dei rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso il seggio.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Nell'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (*art. 24, terzo comma, T.U. n. 570/1960*).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 88 e segg. del T.U. n. 570/1960, nei confronti, ad esempio, di chi: si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 88); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 90, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni

elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 90, terzo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 94); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha (art. 95), oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 96).

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 96, T.U. n. 570/1960).

Inoltre, **sono puniti con la multa da 206 euro a 516 euro coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo** (art. 89 T.U. n. 570/1960).

I componenti del seggio e i rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il [decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49](#), convertito [dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1](#), comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le

anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; queste ultime sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito avviso da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 50 del T.U. n. 570/1960. In particolare, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro delle schede stesse) delle Autorità competenti.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 12 febbraio 2023 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento (ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto).

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a

norma di legge (rappresentanti delle liste provinciali e dei candidati alla carica di Presidente della Regione; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Viceversa, ove si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000) - trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale - il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, il presidente (o il vicepresidente) consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda di voto aperta e lo invita a recarsi in cabina a votare.

Una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al presidente (o al vicepresidente), il quale, prima di inserirla nell'urna, ne verifica l'autenticità, attestata dall'apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori; inoltre, accerta che sulla parte esterna della scheda non vi siano segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell'elettore.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione - allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche - nell'ambito del proprio comune. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, nonché di una certificazione medica, rilasciata dall'azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e la certificazione medica o la copia della patente speciale di guida devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 41 del T.U. 570/1960 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia in almeno uno dei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore non vedente sia ancora in possesso del libretto

nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall'INPS;

d) quando esibisca apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) attestante che l'infermità fisica gli impedisce esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle ASST sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

Per ulteriori dettagli si rinvia alle citate *'Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione'* (paragrafi 67 e 68).

G) Principali indicazioni di carattere igienico-sanitario

Si richiamano di seguito le principali raccomandazioni di carattere igienico-sanitario utili a prevenire la diffusione di malattie infettive, comprese quelle respiratorie, come anche ricordato dal Ministero della Salute:

- evitare assembramenti sia all'interno della sezione che nello spazio ad esso antistante;
- garantire ricambi d'aria regolari e sufficienti del locale della sezione, favorendone ove possibile l'aerazione naturale;
- i componenti dei seggi devono aver cura di lavarsi le mani frequentemente.

Si consiglia ai componenti degli uffici elettorali di sezione di indossare mascherine chirurgiche durante le operazioni di voto.

H) Raccolta del voto di degenti in ospedali e case di cura

Per la raccolta del voto dei degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, si rinvia alla disciplina statale ricordata al punto D) dell'allegata circolare della Prefettura di Milano n. 7557 dell'11 gennaio 2023 e al Capitolo XVIII delle Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione citate in premessa.

Fermo restando quanto sopra, si rammenta che, in base all'ordinanza del Ministro della Salute del 29 dicembre 2022, è obbligatorio fino al 30 aprile 2023 l'utilizzo di mascherine, almeno chirurgiche, da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, fatte salve

le sole eccezioni previste dall'Ordinanza ministeriale del 31 ottobre 2022.

Ne consegue che anche i componenti dei seggi speciali e i componenti dei seggi volanti devono essere dotati di tali dispositivi al loro accesso presso le suddette strutture. Ai Comuni interessati, se del caso in raccordo con le ATS, è richiesto di assicurare la fornitura in numero adeguato delle mascherine ai componenti di tali seggi.

La fornitura di mascherine ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali istituiti presso le medesime sezioni ospedaliere sarà invece curata direttamente dalle direzioni delle strutture sanitarie.

Sono fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni operative diramate dalle Direzioni delle predette strutture.

I) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta **ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare** e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (ad esempio: rifiuto delle schede, richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – deve inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione stessa sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale le generalità dell'elettore, il motivo del reclamo o della protesta e la decisione presa, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio (art. 54, T.U. 570/1960).

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che **coloro che rifiutano le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti**, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita

colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data sulla tessera; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere occorrerà provvedere ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di annullamento delle schede ai sensi dell'articolo 50 del T.U. 570/1960. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui **l'elettore prenda la scheda, ma non voti in cabina elettorale**. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato la scheda e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata rifiutandosi di entrare in cabina a votare. In tal caso, **l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti** e le schede dovranno essere annullate.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle *'Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione'* (paragrafi 14, 72, 76 e 87).

K) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con la circolare del Ministero dell'Interno (DAIT n. 1/2023), i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere alla Direzione Centrale per i servizi elettorali del Ministero, secondo le modalità ivi indicate, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione (domenica 12 febbraio 2023: comunicazioni, da effettuare entro le ore 12:30, 19:30 e 23:30, delle notizie sul dato assoluto dei votanti - solo totale - rispettivamente alle ore 12, 19 e 23 di domenica) sia alla chiusura delle operazioni di voto (comunicazione da effettuare, entro le ore 16:00 di lunedì, delle notizie sul dato assoluto dei votanti - distinti in uomini, donne e totali - alle ore 15:00 del 13 febbraio 2023).

I presidenti di seggio dovranno, inoltre, adottare ogni necessaria iniziativa di carattere organizzativo sia per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori

ai seggi, sia per consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli **elettori che, alle ore 23 della domenica e alle ore 15 del lunedì, cioè al momento, rispettivamente, della sospensione e della chiusura delle operazioni di votazione nelle giornate del 12 e 13 febbraio 2023, siano eventualmente presenti nei locali del seggio o all'interno dell'edificio sede del seggio stesso.**

J) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 13 febbraio 2023**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari allo scrutinio.

Lo scrutinio deve svolgersi senza alcuna interruzione e le relative operazioni devono essere **ultimate entro 12 ore dal loro inizio** (art. 13, comma 2, D.P.R. 132/1993).

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col **principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto** stesso e, in particolare, con le norme di cui all'articolo 69 del T.U. 570/1960 in base al quale la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita (si rinvia, per il dettaglio, alle *'Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione'* – paragrafo 97).

Inoltre, ai sensi dell'art. 68 del T.U. 570/1960, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 96,

secondo comma, del T.U. 570/1960), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione (si rinvia, per il dettaglio, alle succitate *'Istruzioni regionali per le operazioni degli uffici elettorali di sezione'* – paragrafo 100).

o o o

Si vorrà portare il contenuto della presente circolare a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, come già indicato nella Circolare regionale n. 4 del 21 dicembre 2022, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti: venerdì 10 e sabato 11 febbraio 2023, dalle ore 9 alle ore 18, domenica 12 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7 alle ore 15.

I sindaci stessi vorranno, infine, valutare se, nel dare puntuale informazione sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la sospensione e la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

Si ringrazia.

Il Direttore di funzione specialistica
Riccardo Perini

Composto da 1 allegato/i

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge